Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

Allegato 2c al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerilizzazione delle offerte, suddivisa in sei lotti, volta all'affidamento dei «*Servizi assicurativi inerenti al patrimonio e alle attività istituzionali*». La procedura è celebrata con le modalità dell'Asta Elettronica ai sensi dell'art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Lotto 3: "*Guasti accidentali autoveicoli dipendenti Kasko*"

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Definizioni

• Polizza	Il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo, come definito dall'art. 1882 del c.c., e che riassume i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ad uno specifico rischio assicurativo.
• Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione – INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
• Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
• Beneficiario	Il soggetto o i soggetti in favore dei quali, in caso di sinistro, deve essere pagata la somma garantita
• Attività	L'attività svolta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale prevista dallo statuto, dalla legge, da regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
• Società	L'mpresa assicuratrice
• Premio	Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Contraente, a fronte della copertura assicurativa rilasciata dalla Società
• Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
• Assicurazione	Il contratto di assicurazione
• Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
• Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione dell'autoveicolo

• Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
• Indennizzo / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

La presente polizza assicura il rischio di danni accidentali – kasko – derivanti agli autoveicoli di proprietà dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Altre assicurazioni.

In deroga alle previsioni dell'articolo 1910 del Codice Civile, è facoltà del Contraente non comunicare:

1. altre assicurazioni già stipulate o che stipulerà in futuro con altre Società per gli stessi rischi assicurati dalla presente polizza;
2. eventuali contratti individuali già stipulati o da stipularsi da parte degli Assicurati anche per proprio conto.

Art. 3 – Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 codice civile, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura assicurativa.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile ed a rinunciare al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Aggravamento del rischio.

Ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art.7 – Durata del contratto

La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 36 (trentasei) mesi.

Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di 36 (trentasei) mesi, è in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l'invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale del premio.

Art. 8 – Oneri fiscali.

II premio comprende anche tutte le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti.

Art. 9 – Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente assicurazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica certificata.

Art. 12 - Obblighi informativi e documentativi della società

Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, la Società è tenuta a dotarsi di tutti i più adeguati strumenti di archiviazione dei sinistri e dei dati informativi che li riguardino, al fine di conservarne gli estremi e comunicarne i contenuti al Contraente, mediante lettera raccomandata da inviare entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni semestre assicurativo un dettaglio specifico sull'andamento dei sinistri della presente polizza.

Il prospetto dovrà contenere analiticamente i seguenti dati: data sinistro, nominativo del terzo reclamante, veicolo danneggiato, importo liquidato e/o riservato, data di liquidazione. Nel prospetto dovranno essere indicati anche i sinistri respinti e il motivo della reiezione.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita tramite supporto informatico, secondo formato compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso, e dovrà essere trasmessa mediante lettera raccomandata da inviare entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni semestre assicurativo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art. 13 – Oggetto del contratto

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati nella polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti del Contraente (e quindi che risultino a loro intestate preso il PRA) o cointestate in caso di comunione di beni risultante da stato di famiglia, ed utilizzate in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di :

- collisione con altri veicoli;
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento e fuoriuscita di strada;

verificatisi durante la circolazione (compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi).

La garanzia stessa è estesa:

- ai danneggiamenti (compresi gli atti vandalici) del veicolo e dei beni trasportati per lo svolgimento dell'attività di servizio relativa alla missione, causati da terzi non individuati;
- ai danni da calamità naturali.

Art. 14 – Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo per sinistro di € 30.987,41, (trentamilanovecentoottantasette virgola quarantuno) senza applicazione di scoperto e/o franchigia.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente sia munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e risulti debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione di servizio.

Non sono comunque risarcibili i danni:

- da attribuire a responsabilità di terzi, salvo quanto previsto dal precedente articolo 13, secondo capoverso, primo *bullet*;
- causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa del traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo – salvo quanto previsto dal precedente articolo 13, secondo capoverso, primo *bullet* – o derivanti da incendio

salvo che questo ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto ribaltamento o fuoriuscita di strada;

- alle apparecchiature ed attrezzature particolari quali :

a) i dispositivi e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati.

b) gli accessori fono-audio-visivi (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili, qualora dotazioni necessarie al veicolo per gli scopi al quale il medesimo è adibito).

Art. 15 – Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

a) che le missioni siano regolarmente autorizzate con provvedimento amministrativo;

b) che le missioni stesse siano riportate sul Registro informatizzato del Contraente tenuto costantemente aggiornato;

c) che nel predetto provvedimento amministrativo siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

1) generalità del dipendente;

2) targa del veicolo;

3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

4) percorrenza kilometrica dell'intera missione;

d) che la denuncia di sinistro, presentata dal Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato fotocopia del provvedimento amministrativo da cui risultino i dati relativi alla missione.

Art. 16 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 17 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente alla Società assicuratrice entro 3 (tre) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirenti e/o di eventuali testimoni.

Art. 18 - Determinazione dell'Ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che effettivamente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli *optional* e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Art. 19 –Riparazioni – reintegrazioni in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società assicuratrice.

La Società assicuratrice ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 20 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società assicuratrice e dall'Assicurato: i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo conto delle condizioni contrattuali decidono a maggioranza di voti, inappellabilmente, senza alcuna formalità giudiziaria, e la loro decisione impegna le Parti anche se la dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito. Quella del terzo perito è a carico della Società assicuratrice e dell'Assicurato in parti uguali. L'assicurato, sin d'ora, conferisce alla Società assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se si tratta di un soggetto diverso.

Art. 21 – Obbligo di salvataggio o di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo. Per le relative spese si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere, in nessun caso, diritto a qualsivoglia indennità per tale titolo.

Art. 22 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1893 del Codice Civile).

Art. 23 – Dolo o colpa grave

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, alla guida o alla custodia del mezzo assicurato.

Art. 24 – Determinazione del premio e conguaglio.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo di seguito indicato ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

II premio annuo lordo viene anticipato dal Contraente, presupponendo una percorrenza annua di Km 25.000.000 (venticinque milioni) relativa alle trasferte dei dipendenti oggetto della presente polizza, ed è provvisoriamente stabilito in € ……. per 12 (dodici) mesi e sarà soggetto a conguaglio, al termine dell'annualità assicurativa, da effettuare sul chilometraggio effettivamente percorso durante le trasferte dei dipendenti assicurati, sulla base di un premio imponibile convenuto in € ……. al chilometro.

In relazione a quanto precede, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo annuale di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente invierà alla Società dichiarazione contenente l'ammontare complessivo delle percorrenze chilometriche oggetto della presente copertura assicurativa.

E' convenuto che la ritardata comunicazione da parte del Contraente degli elementi variabili a consuntivo, oltre il termine sopra stabilito, non pregiudicherà la validità continuativa della garanzia.

Le differenze attive e passive dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Art. 25 – Rinuncia alla rivalsa.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (art. 1916 Codice Civile) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 26 – Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, si intendono fatte o ricevute in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido a ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 27 – Assicurazione per conto altrui.

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del Codice Civile.

Art. 28 - Interpretazione del contratto.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti alla presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INPS UTILIZZATI PER MISSIONI LAVORATIVE

RIEPILOGO GENERALE
MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI

Partita assicurata	**Tasso annuo lordo**	**Premio annuo lordo**
Totali kilometri annui: Km 25.000.000	**‰**	**€** **Premio unitario €**

RIEPILOGO PREMI			
Periodo	**Imponibile**	**Imposta Governativa**	**Totale premio annuo lordo**
Annualità			
1° annualità	€	€	€
2° annualità	€	€	€
3° annualità	€	€	€
Totale triennio	**€**	**€**	**€**

NON COMPILARE IN FASE DI OFFERTA